

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 871/2011 DEL CONSIGLIO

del 26 agosto 2011

**che chiude il riesame in previsione della scadenza e il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese e che abroga tali misure**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafi 2, 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDIMENTO

### 1.1. Misure in vigore

- (1) A seguito di un'inchiesta antidumping condotta conformemente all'articolo 5 del regolamento di base, il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1212/2005<sup>(2)</sup>, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 500/2009<sup>(3)</sup>.
- (2) Le aliquote individuali del dazio variavano tra lo 0 % e il 37,9 % a seconda del fabbricante del prodotto in esame e il livello del dazio residuo è stato fissato al 47,8 %.

### 1.2. Richieste di riesame

- (3) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping applicabili nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi

originari della Repubblica popolare cinese<sup>(4)</sup>, la Commissione ha ricevuto, in data 25 marzo 2010, una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e, in data 29 aprile 2010, un'altra domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

- (4) La domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è stata presentata da Eurofonte, per conto di sette dei suoi membri, e da Fundiciones de Odena («i richiedenti») per conto di produttori che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione dell'Unione di alcuni tipi di pezzi fusi.
- (5) La domanda conteneva elementi di prova prima facie tali da dimostrare che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione.
- (6) La domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base è stata presentata da Shandong Lulong Group Co. Ltd., un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese. La domanda riguardava soltanto la verifica delle pratiche di dumping relativamente alla società Shandong Lulong Group Co. Ltd.

### 1.3. Aperture

- (7) Di conseguenza la Commissione, sentito il comitato consultivo, ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>(5)</sup> un avviso di apertura in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi, attualmente classificabili ai codici NC 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (codice TARIC 7325 10 99 10), ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325 99 10 10), originari della Repubblica popolare cinese.
- (8) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, gli importatori interessati, i rappresentanti della Repubblica popolare cinese, gli

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 151 del 16.6.2009, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU C 72 del 20.3.2010, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU C 203 del 27.7.2010, pag. 2.

